

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 2 agosto 2024, n. 22

“Interventi urgenti in materia di residenzialità universitaria”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Erogazione di un contributo straordinario all’Edisu Piemonte per la realizzazione di residenze universitarie)

1. Al fine di consentire all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (Edisu Piemonte) di realizzare gli interventi individuati, ammissibili al cofinanziamento statale ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), oltre a quanto già disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 ‘Legge di stabilità regionale 2022’), è iscritto per l'esercizio 2026, quale contributo straordinario, uno stanziamento di euro 13.384.468,00 nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 13.384.468,00 per l’annualità 2026, si fa fronte mediante riduzione delle risorse per il medesimo importo, già iscritte nell'annualità 2026, nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) titolo 1 (Spese correnti) e contestuale incremento, per l’annualità 2026, di risorse di pari importo in favore della missione 04, programma 04.04, titolo 2, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 3.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 agosto 2024

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 4

"Interventi urgenti in materia di residenzialità universitaria"

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 luglio 2024.
- Assegnato in sede referente alla I commissione permanente il 29 luglio 2024.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 30 luglio 2024 con relazione di maggioranza di Davide Eugenio ZAPPALÀ e relazione di minoranza di Giovanna PENTENERO.
- Approvato in Aula il 31 luglio 2024, con 44 voti favorevoli, 1 voto non partecipante.

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 'Legge di stabilità regionale 2022') è il seguente:

“Art. 4. (Autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti)

1. Per le finalità di cui alla [legge 14 novembre 2000, n. 338](#) (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (Edisu Piemonte) è autorizzato a richiedere l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti per contrarre un prestito di scopo ordinario di importo non superiore a quindici milioni di euro, per una durata massima di 30 anni.

2. A garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare, nell'interesse dell'Edisu Piemonte ed in favore dell'istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria d'importo pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale e interessi.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.